



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

ORDINANZA N. 115 DEL 09/08/2018

Settore proponente: SINDACO

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE POSTE IN AREE PRIVATE CONFINANTI CON LA SEDE FERROVIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

IL SINDACO

Vista la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale di Bologna del 03.08.2018 Prot. n. 11/P/18/0004509, con la quale si richiede al Sindaco l'emissione di specifica ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni posti a confine con le linee ferroviarie, per taglio rami alberi, posti in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria, nel rispetto degli artt. 48, 52 e 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980;

Richiamato a tal fine il DPR n. 753 dell'11/07/1980, nello specifico :

- l' Art. 48 che recita : E' vietato dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

- l'art. 52 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzi dette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei."

- l'art. n. 55 che recita:" I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale."

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ritenuto opportuni richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 – comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari degli immobili limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Gonzaga, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune:

- a verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 48, 52 e 55 del DPR 753/80;
- ad effettuare il taglio dei rami ed alberi che possano interferire con l'esercizio ferroviario;

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Via G. Matteotti, 5 - 40129 Bologna;
- divulgata mediante affissione sulle bacheche di proprietà del Comune di Gonzaga, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art 32 L. 689/81) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Morselli – Istruttore Tecnico – Tel. 0376 526330; che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova

PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

il Sindaco

TERZI CLAUDIO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: CLAUDIO TERZI

Codice fiscale: TRZCLD70M21L020L

Autorità Certificativa: InfoCert Firma Qualificata 2

Sottoscritto il: 09/08/2018 10:11:16 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 2C1EEC

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data: 09/08/2018

documento firmato digitalmente da CLAUDIO TERZI.
Gonzaga., 09/08/2018